



**Università
degli Studi
di Palermo**

Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo

IL RETTORE

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.M. 29 gennaio 2008, n. 363 - Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle Università e degli Istituti di Istruzione Universitaria ai fini delle norme contenute nel D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento per la sicurezza - Attuativo delle disposizioni previste dal D.Lgs. 81/2008 per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e per l'organizzazione della prevenzione e protezione nelle strutture dell'Università degli Studi di Palermo - Decreto n. 3939/2015, Prot. 73052/2015;

VISTA la Delibera del Senato Accademico n. 142/2026, prot. n. 69417 del 14/04/2026 "Aggiornamento del Regolamento di Ateneo sulla sicurezza emanato con D.R. 3939/2015, Prot. 73052/2015";

VISTA la Delibera del Consiglio d'Amministrazione n. 339/2026, prot. n. 71882 del 17/04/2026 "Aggiornamento del Regolamento di Ateneo sulla Sicurezza emanato con D.R. 3939/2015, Prot. 73052/2015";

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. rep. 1095/2025 del 03.12.2025 "Linee annuali di indirizzo del Rettore attuative della pianificazione strategica 2026";

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. rep. 1/2026 del 29.01.2026 "Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione (PIAO) 2026/2028";

VISTO l'Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025 ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008. (Rep. atti n. 59/CSR). (25A03080) (GU Serie Generale n.119 del 24-05-2025).

DECRETA

di emanare l'aggiornamento del Regolamento di Ateneo sulla sicurezza emanato con D.R. 3939/2015, Prot. 73052/2015, attuativo delle disposizioni previste dal D.Lgs. n.81/2008 per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e per l'organizzazione della prevenzione e protezione nelle strutture dell'Università degli Studi di Palermo.

IL RETTORE

Prof. Massimo Midiri



**Aggiornamento del Regolamento di Ateneo sulla Sicurezza emanato con D.R.
3939/2015, Prot. 73052/2015 (approvato nelle sedute di Senato e CdA del 14-16
aprile 2026)**

Sommario

Art. 1 • Definizioni.....	3
Art. 2 • Campo di Applicazione	5
Art. 3 • Strutture.....	5
Art. 4 • Laboratori	5
Art. 5 • Organizzazione della prevenzione e protezione in Ateneo	6
Art. 6 • Datore di Lavoro	6
Art. 7 • Compiti del Datore di Lavoro	6
Art. 8 • Delega di Funzioni	8
Art. 9 • Dirigenti	8
Art. 10 • Direttore Generale	9
Art. 11 • Responsabile dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio (RADRL)	10
Art. 12 • Preposto	11
Art. 13 • Lavoratori	12
Art. 14 • Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza	14
Art. 15 • Addetto all'antincendio, all'evacuazione e al primo soccorso	14
Art. 16 • Gestione della Prevenzione	15
Art. 17 • Servizio di Prevenzione e Protezione d'Ateneo	15
Art. 18 • Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	15
Art. 19 • Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione d'Ateneo	16
Art. 20 • Servizio Professionale Sistema di Sicurezza di Ateneo	17
Art. 21 • Responsabile del Servizio Professionale Sistema di Sicurezza di Ateneo	18
Art. 22 • Medico Competente	18
Art. 23 • Medico Autorizzato.....	18
Art. 24 • Servizio di Radioprotezione	18
Art. 25 • Responsabile del Servizio di Radioprotezione.....	18
Art. 26 • Esperto di Radioprotezione	19
Art. 27 • Misure generali di tutela	19
Art. 28 • Documento di Valutazione dei Rischi lavorativi.....	20
Art. 29 • Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi.....	20
Art. 30 • Norme finali e transitorie	21



**Aggiornamento del Regolamento di Ateneo sulla Sicurezza emanato con
D.R. 3939/2015, Prot. 73052/2015 (approvato nelle sedute di Senato e CdA del
14-16 aprile 2026)**

Art. 1 Definizioni

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge

un'attività lavorativa, nell'ambito dell'Università di Palermo. Al lavoratore così definito è equiparato:

- il personale docente, i ricercatori, il personale tecnico amministrativo e bibliotecario dipendenti dell'Università di Palermo;

- il personale non organicamente strutturato e rientrante nelle tipologie contrattuali previste dall'art. 3 del D.lgs 81/08 e quello degli Enti convenzionati, sia pubblici che privati, che svolgono la loro attività di ricerca, didattica o di servizio presso le strutture dell'Università di Palermo;

- ai soli fini del presente Regolamento, per l'applicazione delle norme di prevenzione e protezione, gli studenti dei corsi universitari, i dottorandi, gli specializzandi, i tirocinanti, i borsisti, gli assegnisti, i contrattisti e i soggetti ad essi equiparati quando, nell'ambito delle attività universitarie, frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio e, durante tali attività, siano esposti a rischi fisici, chimici, biologici, incluso quelli derivanti da radiazioni o da apparecchiature munite di videotermini, limitatamente ai periodi in cui siano effettivamente applicati a tali laboratori e strumentazioni, e comunque tutti quelli che, in ragione dell'attività svolta siano esposti a rischi individuati dal Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

b) «unità produttiva» (nel seguito: Struttura): struttura finalizzata alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico funzionale. Nell'Università sono unità produttive, corrispondenti ai Centri gestionali:

- La Direzione Generale e le strutture amministrative dell'Amministrazione Centrale;

- le Scuole;

- i Dipartimenti;

- i Poli Universitari;

- le altre Strutture non afferenti all'Amministrazione centrale.

d) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Per l'Ateneo, il datore di lavoro è il Rettore pro tempore;

e) «dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;

f) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

g) «responsabile del servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del Decreto Legislativo



81/2008, designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

h) «addetto al servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del Decreto Legislativo 81/2008, facente parte del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

i) «rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;

j) «servizio di prevenzione e protezione dai rischi»: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'università finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;

k) responsabile dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio (RADRL): soggetto che, individualmente o come coordinatore di un gruppo, svolge attività didattiche o di ricerca in laboratorio.

l) addetti all'emergenza: lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

m) «medico competente»: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38 del D.lgs 81/08, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1 del D.lgs 81/08, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al D.lgs 81/08;

n) medico autorizzato: medico in possesso della capacità tecnica e professionale necessaria per lo svolgimento dei compiti inerenti alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti e in possesso dei requisiti di cui all'articolo 138 del Decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, e di cui al Decreto del 4 maggio 2022 - Attuazione dell'articolo 138, comma 2, del Decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101;

o) servizio di radioprotezione: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'università finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti;

p) «responsabile del servizio di radioprotezione»: persona, designata dal datore di lavoro, in possesso delle capacità e dei requisiti professionali per coordinare il servizio di radioprotezione;

q) esperto di radioprotezione: soggetto in possesso della capacità tecnica e professionale necessaria per lo svolgimento dei compiti inerenti alla sorveglianza fisica dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti, e in possesso dei requisiti di cui all'articolo 129 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 e di cui al decreto del 9 agosto 2022 - Attuazione dell'articolo 129, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101;

r) laboratori: luoghi o ambienti in cui si svolgono attività didattica, di ricerca o di servizio che comportano l'uso di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici, ovvero di agenti chimici, fisici o biologici. Sono considerati laboratori, altresì, i luoghi o gli ambienti ove si svolgono attività al di fuori dell'area edificata della sede - quali, ad esempio, campagne archeologiche, geologiche, marittime -. I laboratori si distinguono in laboratori di didattica, di ricerca, di servizio, sulla base delle attività svolte.



Art. 2 • Campo di Applicazione

1. Il presente Regolamento si applica ai lavoratori che operano presso le strutture dell'Università degli Studi di Palermo ad eccezione dei "Lavoratori" così come individuati ai sensi del Regolamento per la Sicurezza dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico (A.O.U.P.), ente dotato di autonoma personalità giuridica, operanti nei luoghi di lavoro dell'Azienda medesima e della Scuola di Medicina e di Chirurgia, intendendo per tali luoghi quelli destinati allo svolgimento della attività assistenziali integrate ed inscindibili con le attività di didattica e di ricerca, ai sensi del D.Lgs. n. 517/99 e del vigente Protocollo d'Intesa tra Università e Regione Siciliana – Assessorato della salute.

Art. 3 • Strutture

1. Per Strutture universitarie si intendono unità produttive dotate di poteri di gestione così come individuate al presente Regolamento, art.1, lettera b.

2. Sono comunque da intendersi come Strutture, le Scuole, i Dipartimenti, i Poli Universitari, La Direzione Generale e le strutture amministrative dell'Amministrazione Centrale e le altre Strutture non afferenti all'Amministrazione centrale.

3. Le Strutture sono luoghi destinati a contenere posti di lavoro ubicati all'interno dell'area universitaria e luoghi comunque accessibili ai lavoratori.

4. Qualora due o più Strutture fruiscono di locali comuni, al fine di garantire la sicurezza e la salute degli operatori sul luogo di lavoro, la sorveglianza e la vigilanza dovranno essere affidate ad un unico Preposto, individuato in fase di predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi, sentiti i Responsabili delle Strutture interessate.

5. Le Strutture di nuova istituzione che dovessero porre in atto attività comportanti rischio lavorativo debbono darne preventiva comunicazione al Datore di lavoro, conformandosi agli obblighi di legge e predisponendo quanto previsto ai fini della sicurezza e salute sul luogo di lavoro, prima di porre in essere le predette attività.

6. Tutti i luoghi di lavoro, di studio e di ricerca, dovranno avere una o più destinazioni d'uso precisamente e inequivocabilmente individuate che dovranno essere costantemente aggiornate. Il Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo dovrà essere nel minor tempo possibile informato dai singoli Responsabili degli Uffici che curano la gestione del patrimonio immobiliare sui cambiamenti di destinazione di locali e immobili per le necessarie modifiche da apportare al Documento di Valutazione dei Rischi.

7. Nel caso di insediamenti di nuovi immobili il progetto dovrà contenere le indicazioni circa la destinazione d'uso dei locali, preliminarmente all'assegnazione dei locali stessi, salvo situazioni di urgenza funzionale individuate dal Datore di Lavoro che dovranno essere comunicate al Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo per le valutazioni di competenza.

Art. 4 • Laboratori

1. Nell'ambito dei luoghi di lavoro, vengono individuati i "laboratori", ambienti in cui si svolgono attività di didattica, di ricerca o di servizio che comportano l'uso di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici, ovvero di agenti chimici, fisici o biologici.



2. Sono considerati laboratori, altresì, i luoghi o gli ambienti ove si svolgono attività al di fuori dell'area edificata della sede quali, ad esempio, coltivazioni in campo aperto, campagne archeologiche, geologiche e marittime.
3. I laboratori si distinguono in laboratori di didattica, di ricerca, di servizio, sulla base delle attività svolte e, per ognuno di essi, considerata l'entità del rischio, vengono individuate specifiche misure di prevenzione e protezione, tanto per il loro normale funzionamento che in caso di emergenza, e misure di sorveglianza sanitaria.

Art. 5 • Organizzazione della prevenzione e protezione in Ateneo

1. L'organizzazione della prevenzione e protezione in Ateneo coinvolge le figure di seguito elencate:

- Datore di Lavoro (D.L.)
- Dirigenti
- Responsabili dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio (R.A.D.R.L.)
- Preposti
- Lavoratori
- Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.)
- Lavoratori addetti all'emergenza (antincendio, evacuazione, primo soccorso)
- Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo (S.P.P.A.)
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.)
- Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (A.S.P.P.)
- Servizio Professionale Sistema di sicurezza di Ateneo
- Responsabile del Servizio Professionale Sistema di Sicurezza di Ateneo
- Medico Competente
- Medico Autorizzato
- Servizio di Radioprotezione
- Responsabile del Servizio di Radioprotezione
- Esperto di Radioprotezione

Art. 6 • Datore di Lavoro

1. Il Datore di Lavoro nell'Università degli Studi di Palermo è individuato nel Rettore pro tempore.

2. Il Datore di Lavoro è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e provvede alla valutazione del rischio per tutte le attività svolte presso le strutture dell'Università degli Studi.

Art. 7 • Compiti del Datore di Lavoro

1. Il Datore di Lavoro effettua la valutazione ed elabora il Documento di Valutazione dei Rischi in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il Medico Competente;
- a. rielabora il Documento di Valutazione dei Rischi lavorativi in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori;
- b. nomina il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- c. nomina il Medico Competente e il Medico Autorizzato, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e dal D.Lgs. n. 101/2020;



- d. nomina l'Esperto di Radioprotezione, secondo quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. n. 101/2020;
- e. emana eventuali regolamenti specifici o disposizioni, in materia di sicurezza, per le singole o per la totalità delle Strutture universitarie, sentito il parere del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Responsabile del Servizio di Radioprotezione e del Responsabile del Servizio Professionale Sistema di Sicurezza;
- f. vigila sulla realizzazione dei programmi di attuazione delle misure contenute nel Documento di Valutazione dei Rischi lavorativi;
- g. fornisce al Servizio di Prevenzione e Protezione ed al Servizio Professionale Sistema di sicurezza di Ateneo informazioni in merito a:
1. le strutture e la loro ubicazione, l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
 2. la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
 3. le prescrizioni dell'Organo di Vigilanza di cui all'art. 13 D.Lgs 81/08;
- h. nomina su indicazione dei Responsabili delle Strutture i lavoratori che, operando direttamente nelle stesse, siano incaricati di attuare le misure di sicurezza (Preposti, Addetti all'antincendio, evacuazione, primo soccorso);
- i. fornisce ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza tramite il Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo:
1. le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le relative misure di prevenzione, nonché quelle inerenti alle sostanze ed i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
 2. le informazioni provenienti dai Servizi di Vigilanza di cui all'art. 13 D.Lgs 81/08;
 3. una formazione in materia di salute e sicurezza, concernente la normativa vigente ed i rischi specifici esistenti nell'Università, tale da assicurare loro adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi;
- l. presenta periodicamente al Consiglio di Amministrazione, per le determinazioni di competenza, il Piano di miglioramento e di realizzazione progressiva degli adeguamenti relativi alle misure generali di tutela, che tenga conto delle risultanze della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi, con la relativa previsione di spesa;
- m. cura l'avvio dei procedimenti, nei confronti del personale docente, per l'adozione dei relativi provvedimenti disciplinari concernenti l'inosservanza delle norme di sicurezza ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
- n. la formazione dei lavoratori, ivi compresi studenti e assimilati, per il miglioramento delle condizioni di sicurezza durante le fasi di lavoro.
2. Al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta la propria opera per conto dell'Università presso enti esterni, così come di quello di enti che svolgono la loro attività presso l'Università, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs. n.81/2008, sono individuati di intesa tra gli Enti convenzionati e l'Università, attraverso specifici accordi. Tali accordi devono essere realizzati prima dell'inizio delle attività previste nella convenzione.
3. Il datore di lavoro esercita anche i compiti di cui all'articolo 9 del presente regolamento per i quali è esclusa la competenza del dirigente ai sensi del comma 9 dello stesso articolo 9.



Art. 8 • Delega di Funzioni

1. Il Datore di Lavoro può delegare l'esercizio di funzioni e/o attività proprie non espressamente escluse dalla norma, con i seguenti limiti e condizioni:

- a) la delega verrà conferita mediante atto scritto recante data certa;
- b) il delegato dovrà possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- c) la delega attribuirà al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate, nonché gli strumenti finanziari idonei ai fini dell'adempimento dell'incarico;
- d) la delega dovrà essere accettata dal delegato per iscritto;
- e) alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.

Art. 9 • Dirigenti

1. Il Dirigente, come definito all'art. 1 lettera e, è colui il quale, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico, conferitogli, attua le direttive del Datore di Lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

2. Sono da considerare Dirigenti ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 i responsabili delle unità produttive così come individuate all'art. 1 lettera b.

3. Al Dirigente vengono attribuite, in forza del presente Regolamento, i compiti previsti dall'art.18 del D.Lgs. n.81/2008 ad eccezione di quelli propri del Datore di Lavoro previsti dall'art. 6 del presente regolamento e fatti salvi ulteriori compiti espressamente esclusi dal datore di lavoro ed inoltre spetta ai Dirigenti:

- a. il coordinamento delle attività dei laboratori di didattica e di ricerca, di concerto con i RADRL e se nominati i preposti;
- b. l'attuazione delle misure di sicurezza che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, siano necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, secondo quanto indicato nel DVR e nelle prescrizioni del servizio di prevenzione e protezione;
- c. l'emanazione di provvedimenti e procedure di sicurezza per una migliore effettuazione del lavoro in sicurezza;
- d. la frequenza di corsi di formazione ed aggiornamento sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro promossi dal Datore di Lavoro e dal Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo secondo la normativa vigente;
- e. la comunicazione di infortunio sul lavoro o di malattia professionale agli Organi competenti secondo le disposizioni di legge e le prescrizioni dell'Amministrazione. Devono, inoltre, trasmettere copia della denuncia agli Uffici competenti in materia di Gestione Previdenziale. La denuncia di infortunio avviene secondo quanto indicato nel vigente "Regolamento per la disciplina degli obblighi e delle procedure in tema di infortuni sul lavoro";
- f. la collaborazione con il Medico Competente nell'individuazione dei soggetti esposti a rischio ai fini della sorveglianza sanitaria e la comunicazione prima di iniziare una nuova attività o in occasione di cambiamenti di mansione rilevanti, assicurando anche la regolarità delle visite periodiche dei lavoratori esposti a rischio;
- g. la vigilanza sul rispetto dell'attuazione delle limitazioni o prescrizioni impartite dal Medico Competente o dal Medico Autorizzato nei giudizi di idoneità;
- h. la vigilanza e la sorveglianza sulla corretta attuazione delle misure di prevenzione e protezione da parte di tutti i suoi collaboratori nella struttura con particolare



attenzione nei confronti di tutti coloro che si avvalgono delle attrezzature delle strutture, in relazione ai quali i Dirigenti hanno comunque la responsabilità diretta di informazione sui rischi e sulle relative procedure da adottare e sulla adozione delle misure di prevenzione e protezione, fatto salvo quanto specificato per le attrezzature e le attività svolte nei laboratori in coerenza con ruolo e funzioni della figura del RADRL e dell'eventuale preposto;

i. l'informazione ai lavoratori sui rischi specifici cui sono esposti e sulle norme essenziali di prevenzione, anche mediante affissione, negli ambienti di lavoro, di procedure e di estratti di norme di sicurezza, o nei casi in cui non sia possibile, con altri mezzi, fatto salvo quanto specificato per le attrezzature e le attività svolte nei laboratori in coerenza con ruolo e funzioni della figura del RADRL e dell'eventuale preposto.

4. Il Dirigente risponde della corretta gestione delle attività della struttura che gestisce e dell'assolvimento dei compiti amministrativi e tecnici individuati dalla normativa, dai Regolamenti vigenti e dallo Statuto; egli è tenuto all'osservanza delle misure generali di tutela previste compatibilmente al budget assegnato in materia di sicurezza.

5. Il Dirigente adotta le misure necessarie per l'utilizzazione, il funzionamento e la messa a norma di attrezzature, strumenti ed arredi tecnici di laboratorio, impianti tecnologici. Inoltre, cura l'acquisizione e l'uso corretto dei dispositivi di protezione collettivi e personali in relazione ai rischi esistenti: fisici, chimici, biologici e organizzativi.

6 Il Dirigente, in collaborazione con il Datore di Lavoro e il Servizio di Prevenzione e Protezione d'Ateneo partecipa alla predisposizione e aggiornamento del Documento sulla Valutazione dei Rischi e delle misure di prevenzione e protezione da adottare fornendo tutte le informazioni sui processi e sui rischi connessi all'attività svolta anche con l'ausilio dei RADRL e degli eventuali preposti.

7. In caso di obblighi relativi all'esecuzione di interventi strutturali e di manutenzione straordinaria, necessari per assicurare la sicurezza dei locali, degli edifici in uso, questi si intendono assolti da parte dei dirigenti, con la richiesta del loro adempimento al Datore di Lavoro.

I Dirigenti, provvedono, compatibilmente con le risorse loro assegnate:

a) alle minute manutenzioni edili e impiantistiche, quali sostituzione o riparazione di elementi semplici, smontaggi e successivi rimontaggi di tipo omogeneo che non richiedono una rivalutazione globale degli impianti e/o strutture in essere;
b) alla manutenzione ordinaria e straordinaria di attrezzature, macchine e impianti "di processo" utilizzati nell'ambito della propria attività di didattica, ricerca e servizio e alle registrazioni delle attività manutentive svolte autonomamente, anche con l'ausilio dei RADRL e degli eventuali preposti.

8. I Dirigenti devono individuare e proporre al Datore di Lavoro la nomina degli addetti all'antincendio, alla evacuazione, al primo soccorso e i preposti, interni alla struttura, in relazione a quanto emerso nel Documento di Valutazione dei Rischi, fornendo agli stessi le risorse necessarie per lo svolgimento dei loro compiti.

9. Il dirigente garantisce l'espletamento dei compiti assegnati, nei limiti degli strumenti finanziari assegnatigli.

Art. 10 • Direttore Generale

1. Al Direttore Generale compete:



- a. presenziare, personalmente o tramite delegato, alla Riunione Periodica di Prevenzione e Protezione dai rischi;
- b. assicurare, per il buon funzionamento dell'organizzazione della prevenzione e della protezione in Ateneo, la collaborazione dei vari Servizi dell'Amministrazione Centrale e la disponibilità delle competenze presenti nei diversi Uffici;
- c. attivare adeguate procedure affinché l'organizzazione della prevenzione e della protezione in Ateneo sia dotata di sufficienti risorse, sia in termini di unità di personale che di budget di spesa, allo scopo di rendere immediatamente attuative le disposizioni del Datore di Lavoro per quanto di propria competenza. In particolare, il Direttore Generale cura che l'organizzazione dell'Amministrazione sia funzionale allo svolgimento di attività e compiti propri dell'organizzazione della prevenzione e della protezione in Ateneo mediante la proposta di un Modello di gestione della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro (SGSS);
- d. assegnare ad altre mansioni compatibili con lo stato di salute, i lavoratori che vengono giudicati non idonei alle mansioni espletate, previa segnalazione;
- e. allontanare immediatamente dal lavoro comportante esposizione a rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici, chimici e/o biologici, i lavoratori che alla visita medica risultino, a giudizio del Medico Competente o del Medico autorizzato, non idonei, previa segnalazione;
- f. comunicare all'INAIL, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni, in accordo con quanto previsto dal vigente "Regolamento per la disciplina degli obblighi e delle procedure in tema di infortuni sul lavoro".

**Art. 11 • Responsabile dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio
(RADRL)**

1. Tra il personale docente e ricercatore, si individuano Responsabili delle Attività Didattica o di Ricerca (RADRL), da intendersi come responsabile di specifiche attività svolte in laboratorio, individualmente o come coordinatore di un gruppo, e dell'addestramento all'uso delle relative apparecchiature.
2. Il Responsabile dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio, nello svolgimento della stessa e ai fini della valutazione del rischio e dell'individuazione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione, coopera:
 - con il Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo;
 - con il Servizio Professionale Sistema di Sicurezza di Ateneo;
 - con il Preposto, di cui al successivo art. 12, se individuato in altra unità di personale;
 - con le altre figure previste dalla vigente normativa, dandone la dovuta informazione al Dirigente responsabile della struttura di appartenenza del laboratorio.
3. Il RADRL, all'inizio di ogni anno accademico e, in ogni caso, prima di iniziare nuove attività e in occasione di cambiamenti rilevanti dell'organizzazione della didattica o della ricerca, collabora con il Datore di lavoro e coopera con il Preposto, di cui al successivo art. 12, se individuato in altra unità di personale, per identificare tutti i soggetti esposti a rischio per la valutazione dei rischi potenziali presenti in nuove attività lavorative prima che le stesse vengano intraprese e sempre che siano compatibili con quelle già esistenti nella Struttura e identifica tutti i soggetti esposti a rischio, dandone la dovuta informazione al Dirigente responsabile della Struttura



di afferenza del laboratorio e al Preposto, di cui al successivo art. 12, se individuato in altra unità di personale.

4. In particolare, il RADRL, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, deve:

- a. attivarsi al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e al Dirigente responsabile della struttura di afferenza del laboratorio e al Preposto, di cui al successivo art. 12, se individuato in altra unità di personale;
- b. attivarsi, insieme al Preposto, di cui al successivo art. 12, se individuato in altra unità di personale, in occasione di modifiche delle attività significative per la salute e per la sicurezza degli operatori, affinché venga aggiornato il Documento di valutazione dei rischi;
- c. adottare le misure di prevenzione e protezione, prima che le attività a rischio vengano poste in essere;
- d. attivarsi per la vigilanza sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi;
- e. frequentare i corsi di formazione ed aggiornamento in tema di sicurezza sul lavoro appositamente organizzati, con riferimento alla propria attività ed alle specifiche mansioni svolte, promossi dal Datore di lavoro secondo la normativa vigente sulla sicurezza;
- f. effettuare il controllo preventivo su macchine ed attrezzature prima che tali strumenti siano utilizzati dai lavoratori.

5. Ferme restando le attribuzioni di legge del Datore di lavoro, in materia di formazione ed informazione dei lavoratori, anche il RADRL, nell'ambito delle proprie attribuzioni, provvede direttamente, o avvalendosi di un qualificato collaboratore, individuato da apposite linee guida emanate dalle singole unità produttive, all'addestramento di tutti i soggetti esposti, sulle procedure di utilizzo delle apparecchiature, alla formazione ed informazione di tutti i soggetti esposti sui rischi e sulle misure di prevenzione protezione che devono essere adottate, al fine di eliminarli o ridurli al minimo in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e al Preposto, di cui al successivo art. 12, se individuato in altra unità di personale.

6. Il RADRL è tenuto altresì ad informare tutti i propri collaboratori sui rischi specifici connessi alle attività svolte e sulle corrette misure di prevenzione e protezione, sorvegliandone e verificandone l'operato, con particolare attenzione nei confronti degli studenti e dei soggetti ad essi equiparati. Coopera con il preposto alla redazione delle procedure di sicurezza, quanto più possibile analitiche e articolate, per l'attività di propria competenza.

7. Il RADRL può assumere le funzioni del preposto, di cui al successivo art. 12 del presente regolamento, per le attività svolte in laboratori, aule e officine didattiche per le quali non sia stato individuato in altra unità di personale.

Art. 12 • Preposto

1. Il Preposto è il lavoratore, non individuato come Dirigente che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. Egli deve:



a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti e il Responsabile dell'attività didattica e di ricerca, se individuato in altra unità di personale;

a bis) cooperare con il RADRL, se individuato in altra unità di personale, alla formazione ed informazione di tutti i soggetti esposti sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate, al fine di eliminarli o ridurli al minimo in relazione alle conoscenze del progresso tecnico;

b) fornire ai lavoratori informazioni sui rischi specifici cui sono esposti e sulle norme essenziali di prevenzione;

c) vigilare affinché siano applicate le procedure di sicurezza previste per le operazioni potenzialmente pericolose;

d) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni, accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

d bis) cooperare con il Responsabile dell'attività didattica o di ricerca, se individuato in altra unità di personale, per la vigilanza sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi;

e) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

f) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

g) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

h) segnalare tempestivamente al Responsabile dell'attività didattica o di ricerca, se individuato in altra unità di personale, e al Datore di Lavoro o al Dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuate, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

i) frequentare gli appositi corsi di formazione in materia di sicurezza organizzati dal Datore di Lavoro.

2. In ogni struttura dell'Ateneo, così come individuate dall'art.1 lettera b) e tenendo conto di quanto previsto dall'art.3 comma 4 del presente regolamento, devono essere individuati i relativi preposti sulla base delle specifiche esigenze e relative disponibilità di personale.

Art. 13 • Lavoratori

1. Per lavoratore, come definito all'art. 1 lettera a, si intende il personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo dipendente dell'Università degli Studi di Palermo, ad eccezione dei "Lavoratori" così come individuati ai sensi del Regolamento per la Sicurezza dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico



(A.O.U.P.), ente dotato di autonoma personalità giuridica, operanti nei luoghi di lavoro dell'Azienda medesima e della Scuola di Medicina e Chirurgia, intendendo per tali luoghi quelli destinati a contenere posti di lavoro, di studio e di ricerca o comunque accessibili ai lavoratori. Si intende per lavoratore anche il personale non organicamente strutturato e quello degli Enti convenzionati, sia pubblici che privati, che svolge l'attività presso le strutture dell'Università, salva diversa determinazione convenzionalmente concordata, nonché gli studenti dei corsi universitari, i dottorandi, gli specializzandi, i tirocinanti, i borsisti ed i soggetti ad essi equiparati, quando frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio nei quali si faccia uso di macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici fisici e biologici e, in ragione dell'attività specificamente svolta, siano esposti a rischi individuati nel Documento di Valutazione dei Rischi lavorativi.

2. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone, presenti sul luogo di lavoro su cui potrebbero ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ad alle istruzioni ed ai mezzi fornitigli dal Datore di Lavoro e/o dal Dirigente e/o, eventualmente, dal Responsabile delle attività di didattica o di ricerca in laboratorio.

3. In particolare i lavoratori devono:

- a. osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dal Dirigente e, eventualmente, dal Responsabile delle attività di didattica o di ricerca in laboratorio, ai fini della protezione collettiva e individuale;
- b. utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché dispositivi di sicurezza;
- c. utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione;
- d. segnalare immediatamente al Responsabile delle attività di didattica o di ricerca in laboratorio, al Dirigente o al Datore di Lavoro, le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui ai punti precedenti, nonché le eventuali altre condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
- e. non rimuovere o modificare, senza autorizzazione, i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- f. non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di loro competenza, ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- g. sottoporsi ai controlli sanitari;
- h. contribuire, insieme al Datore di Lavoro, al Dirigente ed, eventualmente, al Responsabile delle attività di didattica o di ricerca in laboratorio, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'Autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro;
- i. frequentare i corsi di formazione in tema di prevenzione dei rischi professionali disposti dal Datore di Lavoro o dal Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo.

4. Il personale è, inoltre, tenuto a collaborare con diligenza, osservando le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'Amministrazione universitaria, in relazione alle norme vigenti in materia di sicurezza e di ambienti di lavoro, così come previsto dalle disposizioni vigenti in materia.



Art. 14 • Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
1. I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza vengono individuati in numero di 6 unità, 3 per il personale docente e 3 per il personale tecnico-amministrativo.
2. Le modalità di individuazione dei Rappresentanti del personale tecnico-amministrativo per la sicurezza nonché le loro attribuzioni, sono definite, in sede di contrattazione integrativa, con apposito Regolamento.
3. I Rappresentanti del personale docente sono individuati fra tutto il personale di ruolo che non riveste le funzioni di Datore di Lavoro tramite elezione, in occasione del rinnovo degli Organi Collegiali, o mediante designazione del Senato Accademico.
4. I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza si insediano a seguito di emanazione di Decreto Rettorale, durano in carica per tre anni e non possono svolgere continuativamente più di due mandati.
5. Non possono essere nominati Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza i dipendenti formalmente assegnati a strutture esterne all'Ateneo o ricomprese nell'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico, coloro che si trovano sospesi dal servizio a seguito di provvedimento penale o disciplinare; i componenti degli Organi di Governo dell'Ateneo e quelli afferenti al Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo.
6. I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza esercitano le attribuzioni previste dalla legge, dai Contratti Collettivi di lavoro e dall'apposito Regolamento vigente presso l'Università degli Studi di Palermo, applicabile, per quanto compatibile, anche ai Rappresentanti del personale docente e ricercatore.
7. In particolare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla Valutazione dei Rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'Università degli Studi di Palermo; c) è consultato in merito all'organizzazione dei corsi di formazione per la prevenzione incendi, l'evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato e di salvataggio, di primo soccorso e della gestione dell'emergenza in generale; d) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori; e) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle Autorità competenti; f) partecipa alla riunione periodica; g) fa proposte in merito all'attività di prevenzione; h) ha accesso, per l'espletamento della sua funzione, al Documento di Valutazione dei Rischi lavorativi; i) riceve una formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
8. I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni espletate.
Art. 15 • Addetto all'antincendio, all'evacuazione e al primo soccorso
1. L'Addetto all'antincendio, evacuazione e primo soccorso, nominato dal Rettore su indicazione del Dirigente ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. n.81/2008, è un



dipendente che, nell'ambito di una struttura, oltre alle normali mansioni attribuitegli nell'organigramma della struttura stessa, svolge compiti di tipo attivo nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione.

2. L'attività dell'Addetto all'antincendio, evacuazione e primo soccorso è di supporto al Dirigente ed è funzionale all'organizzazione della prevenzione e protezione in Ateneo.

3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione.

4. Essi devono essere adeguatamente formati, fisicamente idonei e disporre di attrezzature adeguate.

Art. 16 • Gestione della Prevenzione

1. Per prevenzione si intende il complesso delle disposizioni o misure, adottate o previste, in tutte le fasi dell'attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali, nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno.

2. L'organizzazione della prevenzione e protezione in Ateneo di cui all'art. 5 del presente regolamento, è costituito dall'insieme dei Servizi e delle figure professionali che svolgono, istituzionalmente, o formalmente incaricati, compiti inerenti alla prevenzione e alla protezione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

3. L'organizzazione della prevenzione e protezione in Ateneo si articola in:

- a) Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo
- b) Servizio Professionale Sistema di Sicurezza di Ateneo
- c) Servizio di Radioprotezione.

4. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al D.Lgs. n. 231/2001, deve essere adottato ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 81/2008.

Art. 17 • Servizio di Prevenzione e Protezione d'Ateneo

1. Il Servizio è costituito dall'insieme delle persone, dei sistemi e dei mezzi, così come previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, finalizzati allo svolgimento dei compiti di cui all'art. 33 del citato decreto.

2. Il Servizio di Prevenzione e Protezione d'Ateneo fornisce consulenza multidisciplinare e di supporto al Datore di Lavoro ed ai Dirigenti delle singole strutture, costituito dagli Addetti con specifiche competenze specialistiche, coordinati dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione d'Ateneo.

3. Il Servizio di Prevenzione e Protezione d'Ateneo prevede i seguenti ambiti specialistici:

- a) Biologico
- b) Chimico
- c) Elettrico
- d) Ergonomico
- e) Fisico
- f) Impiantistico-strutturale
- g) Meccanico

Art. 18 • Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

1. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione riceve l'incarico dal Datore di Lavoro, è scelto tra il personale universitario esperto in problematiche di



sicurezza sul lavoro, è in possesso dei requisiti previsti all'art.32, comma 2, del D.Lgs. n.81/2008, ha capacità ed attitudini adeguate, ed ha la responsabilità dei compiti di cui all'art. 33 del D.Lgs. n.81/2008.

2. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, in collaborazione con i Dirigenti, i Responsabili delle attività di didattica o di ricerca in laboratorio, il Servizio Professionale Sistema di Sicurezza di Ateneo ed il Servizio di Radioprotezione, coadiuva il Datore di Lavoro nell'individuazione dei rischi e nell'elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi.

3. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione coordina l'attività del Servizio di Prevenzione e Protezione d'Ateneo e, in collaborazione con gli Addetti al Servizio medesimo, i Dirigenti, i Responsabili delle attività di didattica o di ricerca in laboratorio ed il Servizio Professionale Sistema di Sicurezza di Ateneo provvede:

- a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione universitaria;
- b) all'elaborazione, per quanto di competenza, di un documento contenente l'individuazione delle misure preventive e protettive conseguenti alla valutazione dei rischi ed ai sistemi di controllo di tali misure;
- c) all'elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività dell'Ateneo;
- d) ad un'adeguata informazione, in collaborazione con i Dirigenti, dei lavoratori su:
 - I) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'Università in generale;
 - II) le misure e le attività di prevenzione e protezione adottate;
 - III) le normative di sicurezza e le disposizioni dell'Amministrazione in materia;
 - IV) i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
 - V) le procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione dei lavoratori;
 - VI) l'organizzazione della prevenzione e protezione in Ateneo.

4. È compito del Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione:

- a. proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- b. partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza.

5. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione d'Ateneo svolge il ruolo di consulente per il Datore di Lavoro in materia di prevenzione e protezione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro ed è tenuto al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui venga a conoscenza nell'esercizio della sua funzione.

6. Al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo, per l'attività svolta verrà erogato un compenso, nella misura stabilita dal C.d.A., che sarà corrisposto ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 382/1980, nell'ipotesi di incarico conferito a personale Docente ovvero ai sensi del Vigente CCNL - Comparto Università – nell'ipotesi dell'incarico conferito a personale tecnico-amministrativo.

Art. 19 • Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione d'Ateneo

1. Gli Addetti che prestano la loro attività presso il Servizio di Prevenzione e Protezione d'Ateneo, sono denominati, come previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, Addetti al Servizio e devono essere in possesso dei requisiti prescritti dall' art. 32 comma 2 del D.Lgs. n.81/2008.

2 Gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione d'Ateneo, individuati all'interno dell'organico dell'Ateneo, dovranno avere un'adeguata formazione specialistica nei



vari ambiti della prevenzione dei rischi della salute e dovranno seguire i corsi di formazione previsti dal D.Lgs. n.81/2008.

3. L'incarico di Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione d'Ateneo viene conferito dal Direttore Generale su designazione del Datore di Lavoro, sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ai sensi dell'art. 10 co. 1 lett. c) del presente regolamento.

4. Gli Addetti, coordinati dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, in attuazione delle direttive impartite dal Datore di Lavoro, collaborano con i Dirigenti, i Responsabili dell'attività didattica o di ricerca nell'espletamento di quanto segue:

- a) individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi ed individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione universitaria;
- b) elaborazione, per quanto di competenza, di un documento contenente l'individuazione delle misure preventive e protettive conseguenti alla valutazione dei rischi e dei sistemi di controllo di tali misure;
- c) elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività d'Ateneo;
- d) un'adeguata informazione ai lavoratori su:
 - I. i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'Università in generale;
 - II. le misure e le attività di prevenzione e protezione adottate;
 - III. le normative di sicurezza e le disposizioni dell'Amministrazione in materia;
 - IV. i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica in collaborazione con il Responsabile di struttura;
 - V. le procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione dei lavoratori;
 - VI. l'organizzazione della prevenzione e protezione in Ateneo.

5. È compito degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione:

- a) collaborare alla predisposizione dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- b) partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza, qualora delegati dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

6. Gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione d'Ateneo sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni espletate.

Art. 20 • Servizio Professionale Sistema di Sicurezza di Ateneo

1. Il Servizio Professionale Sistema di Sicurezza di Ateneo è costituito dall'insieme delle persone e dei mezzi che coadiuva il Datore di lavoro nell'individuazione dei rischi e nell'elaborazione del Documento di Valutazione dei rischi. Il Servizio, attraverso il Settore di Medicina del Lavoro e di Radioprotezione di Ateneo, coordina le attività di sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a rischi specifici secondo quanto previsto dall'art. 41 del D. Lgs. n. 81/2008 al fine di garantire la protezione sanitaria dei lavoratori.



Art. 21 • Responsabile del Servizio Professionale Sistema di Sicurezza di Ateneo

1. Il Responsabile del Servizio Professionale Sistema di Sicurezza di Ateneo è scelto tra il personale universitario in possesso di competenze in ambito di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
2. Il Responsabile del Servizio Professionale Sistema di Sicurezza di Ateneo per il tramite del Settore di Medicina del Lavoro e di Radioprotezione di Ateneo supervisiona le attività dei Medici Competenti e dei Medici Autorizzati.
3. Al Responsabile del Servizio Professionale Sistema di Sicurezza di Ateneo per l'attività svolta, verrà erogato un compenso, nella misura stabilita dal C.d.A., che sarà corrisposto ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n.382/1980, nell'ipotesi di incarico conferito a personale Docente ovvero ai sensi del vigente CCNL - Comparto Università – nell'ipotesi dell'incarico conferito a personale tecnico-amministrativo.

Art. 22 • Medico Competente

1. Il Medico Competente è responsabile della sorveglianza medica dei lavoratori esposti, durante la loro attività lavorativa, ad uno dei rischi specifici per la salute previsti dal D.Lgs. n.81/2008; per svolgere le sue funzioni, il medico competente deve essere in possesso di uno dei titoli previsti dall'art. 38 del D.Lgs. n.81/2008.
2. Il Medico Competente è nominato dal Datore di Lavoro ed esercita in autonomia le funzioni previste e disciplinate dagli artt. 39 e seguenti del D.Lgs. n.81/2008, sulla base di una specifica conoscenza dell'organizzazione dell'Università, delle sue Strutture e delle situazioni di rischio.

Art. 23 • Medico Autorizzato

1. Il Medico Autorizzato è responsabile della sorveglianza medica dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti e possiede qualificazione e specializzazione riconosciute secondo le procedure e le modalità stabilite nel D.Lgs. 101/2020 e s.m.i.
2. Il Medico Autorizzato viene nominato dal Datore di lavoro.
3. Il Medico Autorizzato ha l'obbligo di effettuare la sorveglianza medica dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti classificati in categoria A ed in categoria B, così come previsto dal D.Lgs. 101/2020 e s.m.i..

Art. 24 • Servizio di Radioprotezione

1. Il Servizio di Radioprotezione, ai sensi del D.Lgs. 101/2020 e s.m.i. ed in osservanza all'attuale "Regolamento dell'Università degli Studi di Palermo in materia di radiazioni ionizzanti e di sicurezza nucleare degli impianti nucleari", assicura il supporto alle attività di prevenzione e protezione nel campo delle radiazioni ionizzanti e costituisce la necessaria interfaccia tra il Datore di Lavoro, l'Esperto di Radioprotezione (di cui al succ. art. 26), il Medico Autorizzato, i Responsabili delle Strutture e delle altre figure previste dalla normativa vigente in materia.

Art. 25 • Responsabile del Servizio di Radioprotezione

1. Il Responsabile del Servizio di Radioprotezione, in possesso delle capacità ed attitudini adeguate, è incaricato dal Datore di Lavoro, scelto, di norma, tra il



personale universitario in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti, e coordina le attività del Servizio, assumendo la responsabilità dello stesso.

2. Il Responsabile del Servizio di Radioprotezione opera in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo, con i Dirigenti ed il Servizio Professionale Sistema di Sicurezza di Ateneo.

Art. 26 • Esperto di Radioprotezione

1. L'Esperto di Radioprotezione, in possesso delle competenze specifiche, è nominato dal Datore di Lavoro e svolge i compiti previsti dal "Regolamento dell'Università degli Studi di Palermo per l'applicazione del D. Lgs. del D.Lgs 101/2020 e s.m.i., in materia di radiazioni ionizzanti e di sicurezza nucleare degli impianti nucleari".

Art. 27 • Misure generali di tutela

1. Le misure generali di tutela per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono:

- a. la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza;
- b. l'eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non sia possibile, loro riduzione al minimo;
- c. la riduzione dei rischi alla fonte;
- d. la programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coerente, nella prevenzione, le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell'Università nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- e. la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- f. il rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare gli effetti del lavoro monotono e ripetitivo;
- g. la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- h. la limitazione al massimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- i. l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sul luogo di lavoro;
- j. il controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;
- k. l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti alla sua persona e all'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- l. la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- m. l'informazione e la formazione adeguate per i lavoratori;
- n. l'informazione e la formazione adeguate per dirigenti e preposti;
- o. l'informazione e la formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- p. le istruzioni adeguate per i lavoratori;
- q. la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
- r. la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- s. le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;
- t. l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;



- u. la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti;
- v. la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi.

Art. 28 • Documento di Valutazione dei Rischi lavorativi

1. Il Datore di lavoro, con la collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Responsabile del Servizio Professionale Sistema di Sicurezza di Ateneo, del Responsabile del Servizio di Radioprotezione, dei Dirigenti, valuta, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.
2. In esito alla valutazione di cui al primo comma, il Datore di lavoro, con la collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico Competente, elabora il Documento di Valutazione dei Rischi lavorativi.
3. Il Documento di Valutazione dei Rischi lavorativi contiene:
 - a. una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
 - b. l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale adottati, conseguente alla valutazione di cui all'art.17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n.81/2008;
 - c. il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento, nel tempo, dei livelli di sicurezza;
 - d. l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
 - e. l'indicazione del nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e del Medico Competente che ha partecipato alla valutazione dei rischi.

Art. 29 • Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi

1. Il Datore di lavoro, direttamente, o tramite il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione indice almeno una volta all'anno una riunione, cui partecipano:
 - il Datore di lavoro o suo delegato;
 - il Direttore Generale o un suo delegato;
 - il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e gli Addetti al medesimo Servizio;
 - il Responsabile del Servizio Professionale Sistema di Sicurezza di Ateneo
 - il Medico Competente;
 - il Responsabile del Servizio di Radioprotezione;
 - il Medico Autorizzato;
 - l'Esperto di Radioprotezione;
 - i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.
2. Nel corso della riunione il Datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:
 - il Documento di Valutazione dei Rischi Lavorativi;



l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei mezzi di protezione individuale;
i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute;
La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

3. Della riunione deve essere redatto apposito verbale tenuto a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.

Art. 30 • Norme finali e transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data del Decreto Rettorale con il quale lo stesso viene emanato e annulla e sostituisce il precedente approvato emanato con D.R. 3939/2015, Prot. 73052/2015.
2. Il presente Regolamento verrà affisso all'albo ufficiale dell'Ateneo e inviato a tutte le strutture.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni di legge vigenti in materia.
4. In prima applicazione i responsabili scientifici dei laboratori già nominati transitano nella posizione di RADRL.